

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro e previdenza

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse di **PAGNOTTA ENRICO** nato il 07.12.77 a Aversa (CE) C.F. PGNNRC77T07A512W, res.te in Aversa (CE) alla Via Dante Alighieri n. 30, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Caserta alla Via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc

Per comunicazioni

Tel: 0823/329751

PEC: avv.gianluca.corriere@pec.it; giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/ A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze alla Via degli Arazzieri 4 ;

PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

Oggetto: riconoscimento punteggio servizio di leva prestato dopo titolo accesso profilo professionale assistente amministrativo /assistente tecnico / collaboratore scolastico e annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50 del 03.03.2021, nonché del D.M. Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. PAGNOTTA ENRICO computato sulla base dei titoli e del servizio militare di leva obbligatorio svolto.

Premesso che

1. Il ricorrente è **assistente amministrativo/assistente tecnico/ collaboratore scolastico** inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Firenze;



2. L'istante è in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell'anno scolastico **1995/1996** presso l'**Istituto Industriale "A. Volta" di Aversa (CE)**;
3. L'istante ha prestato servizio militare dal **18.06.1997** al **16.04.98** quindi dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore;
4. Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di **assistente amministrativo/assistente tecnico/collaboratore scolastico**;
5. Il punteggio attribuito da Ministero dell'Istruzione nelle graduatorie di Istituto è il seguente:
 - 9,00 per il profilo di assistente amministrativo;
 - 7,00 per il profilo di assistente tecnico;
 - 8,00 per il profilo di collaboratore scolastico
6. L'amministrazione nel valutare il servizio militare di leva ai fini della determinazione del punteggio ha riconosciuto al ricorrente **punti 0.50 in luogo di 5.00**, in ragione del DM di cui si chiede la disapplicazione;
7. Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 4,50 punti (relativi ai 10 mesi di servizio militare prestato). Mentre sulla scorta del DM 50 del 03.03.21 e del decreto n. 9256 del 18.03.21 il ricorrente ha ottenuto l'attribuzione di 0.50 punti per il servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina, per cui al punteggio attribuito, in accoglimento della domanda, va aggiunto l'ulteriore punteggio di 4,50;
8. Per tale ragione, il punteggio attribuito dalla scuola capofila dovrebbe essere così rideterminato:

*** Graduatorie di Istituto/Graduatorie Provinciali***

- Per il profilo di **Assistente Amministrativo** punti **13,50** (9,00 + 4,50)
- Per il profilo di **Assistente tecnico** punti **11,50** (7,00 + 4,50)
- Per il profilo di **Collaboratore scolastico** punti **12,50** (8,00 + 4,50)

Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori **4,50 punti** nelle G.I. della Provincia di Firenze in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce il ricorrente in giudizio le seguenti ragioni in

DIRITTO

I) In via pregiudiziale di rito

Integrità del contraddittorio. Appare utile una breve digressione al fine di stabilire se vi sia o meno necessità di integrare il contraddittorio con soggetti terzi.

Al riguardo la Cass. Sez. L. Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018 ha chiarito:

"In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una



determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)."

Si tratta di un diritto soggettivo relativo ad uno status – come richiesto dallo stesso bando di concorso straordinario – che una volta esistente in capo al soggetto interessato determina *ipso iure* l'accesso alla quota riservata di posti e senza che la P.A. debba rivalutare le risultanze concorsuali mediante confronto fra le posizioni dei candidati, dovendo la P.A. semplicemente riconoscere lo stato d'invalidità e darne conseguente applicazione senza svolgere alcuna ulteriore valutazione discrezionale. (Corte appello Milano, 31/05/2021, n.398).

In ogni caso la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi nei cui riguardi dovrebbe disporsi l'integrazione del contraddittorio e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (vedi, da ultimo, Cass., 2/03/2020, n. 5679; conformi: Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880) nonché il rischio - nel caso di accertamento del diritto alla riserva e di violazione dell'obbligo di rispettare la relativa quota - di un pregiudizio per altri candidati, allegandone l'effettività attraverso l'indicazione degli effetti che quel diritto avrebbe avuto sulla graduatoria coinvolta. Non rileva, invero, l'eventuale mera esigenza di tutelare il diritto di difesa dei terzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass., 9 marzo 2004, n. 4714 e Cass., 10 Marzo 2008, n. 6381).

Pertanto, come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza, anche in ambito di graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, che "ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano



coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione" (Cass. 9 novembre 2018, n. 28766), valendo altrimenti il consolidato principio per cui "la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione" (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880). Nel caso di specie, il ricorrente non indica la concreta utilità che intende perseguire attraverso la riformulazione della graduatoria, essendosi solo riservato "...di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi..." (vedi conclusioni del ricorso).

Nel merito

II) *Illegittimità del DM 50 del 03.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva è valutabile solo qualora espletato in costanza di nomina -*

Occorre muovere la nostra disamina dalla norma primaria che questa difesa ritiene lesa da un atto ministeriale.

Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede :"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Il Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e nello specifico l'allegato A al suddetto DM rubricato "*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.*" stabilisce che:

"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"

Proseguendo si legge che

- il servizio di leva militare prestato **non in costanza** di nomina vale 0.60 punti per anno



- il servizio di leva militare prestato **in costanza** di nomina vale 0.50 punti per mese o frazione di mese e **6 punti per anno**

Tale disposizione appare illegittima in quanto contrasta con la norma di rango primario. Invero, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

L'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (D. lgs. n. 66/2010), riguardante la valutazione del servizio militare, specifica come i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (I comma) e, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro (II comma).

Come sottolineato dai numerosi arresti giurisprudenziali, dalla lettura coordinata dei primi due commi dell'art. 2050 emerge come il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1 ma ne costituisce specificazione, ovvero che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali.

A tale proposito la Suprema Corte con Sentenza n. 5679/2020 ha statuito: *"la contrapposizione tra i primi due commi non sarebbe solo testualmente illogica, ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione - coerente con l'art. 52 Cost. - secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi"*.

Il Dlgs 297/94 all'art. 485 co 7 nello stabilire la validità a tutti gli effetti del servizio militare - e del servizio civile-, anche se non prestato in costanza di nomina, ha inteso dare puntuale attuazione al disposto dell'art. 52 Cost., secondo cui il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

La normativa infatti si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 Cost. a norma del quale:



“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, da intendersi come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo”

Su questa linea interpretativa, si è espressa la Suprema Corte che ha confermato come

“anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”.
(Ordinanza n. 33151/2021)

Non è un caso che l’art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall’art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente come *“i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Nella sostanza, proprio al fine di impedire che l’adempimento del servizio militare di leva potesse pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva, che dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione.

L’art 2050 quindi si coordina e non contrasta con l’art 485 comma 7 della Dlgs297/94.

Tale principio è stato ribadito da copiosa giurisprudenza ordinaria ed amministrativa.

Da ultimo, il Consiglio di Stato con sentenza del Gennaio 2023 (n. 266) ha evidenziato come atteso il coordinamento tra l’art. 2050 del COM e l’art. 485 comma 7 del Dlgs 297/94, “il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (art. 485) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1) in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizio prestati negli impieghi civili presso enti



pubblici”(così anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ord. n. 5679/2020).

Alla luce di quanto dedotto è possibile affermare il principio di fondo secondo cui il servizio di leva obbligatorio - e il servizio civile ad esso equiparato - sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera in ogni settore, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Risulta pertanto contraria a tale interpretazione la previsione che consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro. La valutabilità del servizio militare quale servizio ATA effettivo è conseguenza logico-giuridica del fatto che il servizio militare obbligatorio non costituire ostacolo all'instaurazione del rapporto di lavoro, l'opposta interpretazione restrittiva si porrebbe, peraltro, in contrasto con il dato letterale, che non pone testualmente alcuna limitazione.

La norma in esame, quindi consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto **anche quando non espletato in costanza di nomina.**

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Considerato che, nel caso di specie, il servizio militare è stato espletato successivamente al conseguimento del titolo di studio utile per l'accesso alle graduatorie, la norma può applicarsi anche al caso di specie e la disposizione del DM 50/2021 contrastante con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va disapplicata.

Non vi pare possano esservi dubbi al riguardo.

In ogni caso si richiamano i plurimi arresti giurisprudenziali del giudice amministrativo

IL Consiglio di Stato con Sentenza n. 5234 del 02.12.19 chiarisce:

“il servizio di leva deve essere valutato a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12.07.11 n. 11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento, il che, anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei concorsi pubblici, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento. Infatti, l'art. 485 c. 7 del Dlgs 297/94 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate



dal DM impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'art. 20 della L. 958/86 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, sembra quindi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale non può derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie".

L'art 485 del Dlgs 297/94 è chiaro e non tollera interpretazioni: *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Ancora la Suprema Corte con l'ordinanza n. 5679 del 02.03.2020 ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Corte:

"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consigli di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)

Alla luce di quanto dedotto appare evidente che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, come nel caso sopra menzionato e l'operato della PA risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.



L'Ufficio scolastico provinciale di **Firenze** infatti, sin dal momento della presentazione della domanda, avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio relativo al **servizio militare pari a 5,00 punti piuttosto che 0.50**

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,
ricorre

al Giudice del Lavoro affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale:

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di **Firenze**
2. Nel merito, per i motivi sopra dedotti, anche previa disapplicazione del DM 50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, **accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato** dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di **13,50** quale **assistente**



amministrativo, di 19,67 quale assistente tecnico, di ____ quale collaboratore scolastico ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

4. Per il profilo di **Assistente Amministrativo** punti **13,50** (9,00 + 4,50)
5. Per il profilo di **Assistente tecnico** punti **11,50** (7,00 + 4,50)
6. Per il profilo di **Collaboratore scolastico** punti **12,50** (8,00 + 4,50)
- 7.
8. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

In via istruttoria.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale. Chiede di essere ammesso a provare per interpello e all'esito per testi, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

Domanda inserimento/aggiornamento; Certificato espletamento servizio militare; Titoli del ricorrente; Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021; Esenzione contributo unificato;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

Avv. Giuseppe Tescione

Avv. Gianluca Corriere

